

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 83-2636

Regolamento regionale recante: Disciplina della fornitura di energia a titolo gratuito dagli impianti di grande derivazione idroelettrica, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 7/2020. Approvazione.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

l'articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*) e s.m.i., stabilisce che le Regioni possano disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni;

a tale riguardo, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nel paragrafo B) della deliberazione 26 novembre 2019 (490/2019/I/EEL), ha esplicitamente ritenuto opportuno che "le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione valutino la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una sua monetizzazione";

la Regione Piemonte, accogliendo le raccomandazioni della predetta deliberazione di ARERA, ha dato attuazione a quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione con l'art. 17 della legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022. Legge di stabilità regionale 2020*), con il quale viene disposto che, a decorrere dal 2020, i titolari di grandi concessioni idroelettriche forniscano annualmente e gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione e che l'eventuale monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire sia definita con regolamento della Giunta regionale;

l'articolo 17 della citata legge regionale dispone che con il medesimo regolamento siano altresì definite:

- la percentuale, in misura comunque non inferiore al 50 per cento, dell'energia da destinare ai territori provinciali interessati dalle derivazioni;
- le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari, con priorità per i servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali, scolastici, di protezione civile e comunali.

Dato atto che sulla base delle suddette previsioni e degli approfondimenti effettuati con le strutture competenti di altre Regioni e Province Autonome, che hanno già affrontato la tematica e le criticità connesse, è stato redatto un testo di regolamento con cui disciplinare, in particolare, che:

la cessione dell'energia elettrica, quantificata annualmente ai sensi del suo articolo 3, avvenga mediante integrale monetizzazione e che la stessa sia destinata per una quota pari al 50% ai territori provinciali e al territorio della Città Metropolitana interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, mentre la restante quota pari al 50% sia ripartita tra i territori provinciali e il territorio della Città Metropolitana in rapporto alla popolazione residente, come risultante dalle rilevazioni ISTAT alla data del 31 dicembre 2019;

al suo articolo 10, comma 4, in ragione dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19, per gli anni 2020 e 2021 le risorse derivanti dall'integrale monetizzazione, di cui sopra, siano destinate prioritariamente ai servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, stabilendo per il prosieguo che la Giunta regionale, almeno ogni due anni, individui le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari a cui attribuire le risorse finanziarie, unitamente ai criteri di riparto delle medesime, definiti tenendo conto dell'entità dei consumi elettrici dei beneficiari e, ove possibile, dell'eventuale quota di autoproduzione elettrica da fonti rinnovabili;

il corrispettivo dell'energia gratuita, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, è dovuto per anno

solare ed è versato contestualmente alla seconda rata del canone di concessione per l'uso dell'acqua con scadenza al 31 luglio di ogni anno, stabilendo che, a tal fine la Direzione regionale competente provveda all'invio di apposita richiesta di pagamento, con gli estremi delle utenze e gli importi dovuti;

l'introito del corrispettivo dell'energia gratuita, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, è gestito tramite la procedura informatica di Gestione Riscossione Canoni (GeRiCa) sulla base dei dati dell'elenco delle utenze di acqua pubblica;

i criteri di riparto delle predette risorse saranno definiti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del regolamento, con successiva deliberazione della Giunta regionale che, tenuto conto dell'entità dei consumi elettrici dei soggetti beneficiari, laddove le risorse di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del presente regolamento, dovessero risultare eccedenti rispetto all'entità dei consumi elettrici dei soggetti beneficiari, localizzati nei differenti territori provinciali e della Città metropolitana, potrà disporre che l'eccedenza vada ridistribuita secondo un meccanismo di perequazione territoriale solidale, al fine di assicurare un'equa distribuzione delle risorse per il superamento delle criticità connesse alla pandemia.

Dato atto, inoltre, che sulla base dell'attuale prezzo dell'energia elettrica (stimabile per il 2020 con una media pari a 38,00 euro per MWh), la previsione di entrata per l'annualità 2021 è prevedibile in euro 6.300.000,00.

Vista la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

vista la legge costituzionale n. 1/1999;

visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

vista la deliberazione dell'ARERA 490/2019/I/eel del 26 novembre 2019;

visto l'art. 51 dello Statuto;

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7.

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2020.

Dato atto dell'informativa resa in merito al presente provvedimento alle competenti Commissioni Consiliari nella seduta del 17 dicembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Quanto sopra premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17/2020, il regolamento recante "Disciplina della fornitura di energia a titolo gratuito dagli impianti di grande derivazione idroelettrica" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1 della l. cost. 1/1999 e 51 dello Statuto;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 6/R. - Regolamento regionale recante: "Fornitura di energia a titolo gratuito dagli impianti di grande derivazione

idroelettrica (Articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7)” è stato pubblicato in data 24 dicembre 2020 sul Bollettino Ufficiale n. 52. (ndr).